

377

TRIBUNALE DI PAVIA

SEZIONE I CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DOTT. ANNA MARIA ODDONE

IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

SENTENZA
N. 377/09
FASC. 2655/206
CRON. 3577...
REP. ... 5.6h....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2655 R.G. anno 2006 le cui conclusioni sono state precisate all'udienza del 10/12/2008 e promossa con citazione notificata in data 7/9/2006

**OGGETTO:
altri istituti e legg
speciali.**

da

FILIBIAN AREK nato il 3/2/1947 in Iran e residente in Pavia via Ridella n. 11 (C.F. FLBRKA47B03Z224D)

-ATTORE-

elettivamente domiciliato in Pavia, via Lanfranco n. 5, presso lo studio degli avv.ti Carla Casati e Alessandra Morlotti del foro di Pavia che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti

CONTRO

COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore-sede in P.zza del Municipio n. 2 - (C.F. 00296180185)

-CONVENUTO



elettivamente domiciliato in Pavia, via della Rocchetta n.2, presso lo studio dell'avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari del foro di Pavia, che lo rappresenta e difende in virtù di deliberazione di G.C. di autorizzazione a stare in giudizio n. 274 del 15/12/2006-

I Procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:

CONCLUSIONI

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

costituente parte integrante del verbale d'udienza

del 10 dicembre 2008 e ad esso allegato

nell'interesse del **Comune di Pavia**, in persona del Sindaco e
legale rappresentante *pro tempore*,

- con l'avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari -

nella causa n.r.g. 2655/2006

promossa

dal sig. **Arek Filibian**,

- con gli avv.ti Carla M. Casati

e Alessandra Morlotti -

contro

il Comune di Pavia

il Comune di Pavia, in persona del Sindaco e legale
rappresentante *pro tempore*, *ut supra* rappresentato e difeso,
insiste affinché codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria
istanza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI


- in via pregiudiziale: accertata la sussistenza dei relativi presupposti, dichiarare l'improcedibilità della causa per carenza di giurisdizione dell'A.G.O.;
- nel merito: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Pavia, 10 dicembre 2008

avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari

GFF/FF



Avv. CARLA M. CASATI
Via Lanfranco, 5 - 27100 PAVIA
Tel. 0382.25.717
Fax 0382.53.27.15
Cod. Fisc. GST CLM 58L44 F205M
e-mail: carla.casati@virgilio.it
Partita IVA 01286120181

Avv. ALESSANDRA MORLOTTI
Via Lanfranco, 5 - 27100 PAVIA
Tel. 0382.53.09.80 - Fax 0382.30.12.39

TRIBUNALE DI PAVIA

N. 2655/2006 R.G.

GIUDICE DOTT.SSA ODDONE

CONCLUSIONI

PER Arek Filibian, con gli avv.ti Carla Casati e Alessandra Morlotti

contro

Comune di Pavia, con l'avv. Giuseppe Franco Ferrari

Conclusioni

In via pregiudiziale: respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione

Sempre in via pregiudiziale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, disporre un termine per la riassunzione del giudizio

In via preliminare: dichiarare che il Comune di Pavia non è legittimato ad azionare la richiesta nei confronti di Arek Filibian

Nel merito: dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della cartella esattoriale n.07920060009332317000 disponendone lo sgravio, nonchè ogni atto presupposto e conseguente, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'esponente nè in proprio nè quale tutore di Arman Filibian al Comune di Pavia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Pavia, 10 dicembre 2008

19/12/08
[Signature]

[Signature]
avv. Carla Casati

[Signature]
avv. Alessandra Morlotti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 7.9.2006, il signor Arek Filibian ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07920060009332317000 emessa da Comune di Pavia per ottenere il pagamento di € 2.664,00 contestando l'esistenza del credito. Egli espone di essere padre e tutore di Armen Filibian, nato a Pavia il 28.4.1982, affetto da grave handicap che determina l'invalidità al 100% e il conseguente diritto a percepire la pensione di inabilità (pari a € 234,23 per 13 mensilità) e l'indennità di accompagnamento (€ 431,19 mensili). Il ragazzo frequenta il centro diurno CSE "Il Naviglio" gestito dal Comune di Pavia; la pretesa azionata dal convenuto ha ad oggetto il contributo alle spese di frequenza al suddetto centro. Il ricorrente lamenta il fatto che la cartella impugnata non contiene l'indicazione ruolo di tutore del figlio da lui stesso svolto e, pertanto, è nulla in quanto indirizzata a un soggetto differente dal debitore. Aggiunge, inoltre, che il costo individuale per la suddetta frequentazione varia da € 14,60 a € 144,00 mensili in base al reddito ISEE del nucleo familiare; il modello ISEE relativo al nucleo familiare, tuttavia, non è mai stato prodotto al Comune essendosi il signor Armen Filibian limitato a inviare un atto notorio attestante la propria situazione patrimoniale. Per tale ragione risulta arbitraria la richiesta formulata nella misura massima per i mesi successivi al febbraio 2004. Il signor Filibian censura tale scelta asserendo che la stessa è contraria al combinato disposto dell'art. 25 della l. n. 328/2000 e dal d.lgs n. 109/1998 come modificato dal d.lgs n. 130/2000 che dispone che per le prestazioni socio-sanitarie rese a persona portatrice di handicap permanente e grave, l'entità del contributo deve essere stimata con riferimento alla situazione economica del solo assistito; tale normativa ha una valenza cogente immediata e, pertanto, a nulla rileva il fatto che la disposizione da ultimi citata rimandi per l'attuazione a un D.P.C.M. non ancora emanato.

La difesa del ricorrente eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione del Comune di Pavia ad azionare la richiesta nei confronti del padre del debitore in quanto la legge prevede che gli enti pubblici non hanno facoltà di richiedere ed agire nei confronti dei componenti del nucleo familiare dell'assistito (art. 2 co 6° d.lgs. n. 109/1998).

Il Comune si è costituito ed ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. richiamando a tal fine i principi esposti nella sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n.1373/2006 e il disposto dell'art. 33 co 1 e 2 del d.lgs n. 80/1998, come riformulato dalla sentenza additiva del Giudice delle Leggi n. 204/2004.

In ordine alla nullità della pretesa avanzata nei confronti dell'attore in proprio, e non quale tutore del figlio interdetto, la difesa del convenuto sostiene che essendo il debitore



incapace e privo di capacità di agire, è ovvio che al signor Arek Filibian sia stato chiesto il pagamento in qualità di tutore del figlio.

Il Comune contesta che sia applicabile al caso di specie la normativa citata dalla controparte, che non ha valore cogente non essendo stato emanato il citato D.P.C.M., e sostiene che la quantificazione del dovuto è stata effettuata in base al disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2003, finalizzata a dettare criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate ai sensi del d.lgs n. 109/1998, del D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221 e del d.lgs n. 130/2000, che ha ritenuto di valorizzare, ai fini di individuare la quota contributiva dovuta all'utente del servizio, la situazione reddituale della famiglia.

Il Giudice, su richiesta dei procuratori delle parti, ha assegnato i termini ex art. 183 co 6° c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie ha ritenuto la causa matura per la decisione.

All'udienza del 10.12.2008 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'a.g.o. sollevata dal Comune.

Al proposito si richiama l'art. 33 co 1° e 2° lett. e) del d.lgs n. 80/1998 che nell'individuare le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo elenca quelle " *riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o cose e delle controversie in materia di invalidità*".

La fattispecie in esame riguardando un rapporto individuale di utenza con un soggetto privato, è espressamente devoluta dal legislatore al giudice ordinario.

Al fine del decidere assume rilievo la giurisprudenza di legittimità citata nella comparsa di costituzione secondo la quale: " *.. resta esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l'azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento amministrativo*" (Cass. sez. un. n. 1373/2006). Al proposito si osserva che il caso di specie non ha ad oggetto un'azione risarcitoria e che l'atto presupposto individuato nella deliberazione della G.C. n.



303/2003 ha portata generale e non doveva essere impugnato nei termini da tutti i possibili soggetti debitori, potendo gli stessi chiedere la disapplicazione dell'atto nel momento in cui veniva loro richiesto il pagamento, rivolgendosi a tal fine al giudice ordinario.

Per tutte le ragioni sopra esposte deve essere dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o..

Stante il carattere assorbente ai fini della presente decisione, pare opportuno affrontare la questione di nullità della cartella esattoriale sollevata dalla difesa dell'attore in riferimento all'errata individuazione del soggetto debitore.

La documentazione prodotta in atti dimostra che la cartella impugnata (doc. n. 1 di parte attrice) è indirizzata al signor Filian Arek che, per tale ragione, risulta essere il debitore; non pare che vi sia dubbio in ordine al fatto che il figlio Armen è un soggetto di diritto differente dal padre ed è titolare di un patrimonio autonomo. Il fatto che l'interdetto non sia capace di agire non significa che egli possa essere individuato nella persona del tutore; quest'ultimo, infatti, è tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte dal debitore esclusivamente in qualità di rappresentante in tutti gli atti civili, ai sensi dell'art. 357 c.c., con il solo patrimonio dell'incapace e non anche con il proprio, come avverrebbe nel caso in cui divenisse definitiva la cartella impugnata.

Poiché il signor Arek Filian non è tenuto a rispondere dei debiti altrui, come puntualizzato in materia dall'art. 2 co 6° d.lgs. n. 109/1998, la cartella impugnata è illegittima perché non è indirizzata al debitore.

La difesa del signor Arek Filian chiede che il Giudice accerti che nulla è da lui dovuto al Comune di Pavia né in proprio, né quale tutore di Arman Filiban.

Per quanto riguarda la prima domanda si osserva che, stante la genericità della formulazione della richiesta, la decisione della stessa si può ritenere assorbita nelle ragioni che hanno determinato la dichiarazione di illegittimità della cartella.

La richiesta formulata dall'attore in qualità di tutore di Arman Filiban non può essere accolta perché egli non si è costituito in tale qualità, non ha conferito procura ai legali quale tutore ed ha impostato la difesa sul presupposto che si tratta di due soggetti di diritto differenti.



In considerazione delle difese svolte dalle parti sia in ordine al difetto di giurisdizione che in ordine all'individuazione del soggetto debitore, pare equo compensare per due terzi le spese di lite e condannare il Comune a rifondere all'attore il residuo terzo.

P.Q.M.


Il Giudice Istruttore, definendo il giudizio, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- a) dichiara la giurisdizione dell'a.g.o.;
- b) dichiara illegittima la cartella esattoriale n. 07920060009332317000 emessa da Comune di Pavia nei confronti di Arek Filibian;
- c) compensa per due terzi le spese di lite e dichiara tenuto e condanna il Comune a rifondere all'attore il residuo terzo che liquida in € 615,50 di cui € 277,00 per diritti, € 250,00 per onorari, € 88,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Pavia 20.3.2009

Il Giudice Istruttore

Anna Maria Oddone



IL CANCELLIERE
Giovanna Albini



DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
6 APR 2009
IL CANCELLIERE
Giovanna Albini

